



Regione Lombardia

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile



CODICE
COMMESSA

B 3 2

LIVELLO
PROGETTAZIONE

D

D.P.R.
207/10

b

PROGRESSIVO
ELABORATO

0 0 7

CATEGORIA
OPERA

I M

NUMERO
OPERA

- -

REVISIONE

R 0

SCALA

===

IMPIANTO MOBILE DI RIFORNIMENTO IDROGENO Progetto Definitivo

RELAZIONE TECNICA DISTANZE DI SICUREZZA

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1		-		
	0	NOV - 2022	PRIMA EMISSIONE		

FERROVIENORD

APPALTATORE



Respirare il futuro

Progettista



REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
REDAELLI	PERINI	CIUFOLOTTI	08/11/2022
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE			AGG.
10-RS-E-1001			
FORMATO A4			

SOMMARIO

1	GENERALE	2
1.1	Scopo del documento.....	2
1.2	Definizioni.....	2
1.3	Documenti di riferimento.....	2
2	DISTANZE DI SICUREZZA	3
2.1	Inquadramento attività	3
2.2	Valutazione distanze di sicurezza	3

1 GENERALE

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del presente documento è quello valutare le distanze di sicurezza per il progetto “Sistema di rifornimento idrogeno mobile per convogli ferroviari presso il deposito ferroviario di Rovato (BS)”.

La valutazione delle distanze di sicurezza viene effettuata in accordo al decreto ministeriale 23/10/2018 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione idrogeno per autotrazione).

1.2 Definizioni

Distanza di sicurezza esterna: Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno alla attività stessa, o di altre opere pubbliche, o private, oppure rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate.

Distanza di sicurezza interna: Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di una attività.

Distanza di protezione: Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.

1.3 Documenti di riferimento

/1 B32-D-d-001-IT	PLANIMETRIA GENERALE
/2 B32-D-d-002-IT	PLANIMETRIA OPERE CIVILI
/3 B32-D-a-001-IT	RELAZIONE GENERALE
/4 B32-D-b-003-IM_04	RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO ALLEGATO 4

2 DISTANZE DI SICUREZZA

2.1 Inquadramento attività

Per eseguire la valutazione delle distanze di sicurezza in accordo al decreto ministeriale 23/10/2018 occorre individuare gli elementi pericolosi fra gli elementi costitutivi dell'impianto.

Gli elementi pericolosi presenti in impianto sono:

- Unità di erogazione
- Carro bombolaio

2.2 Valutazione distanze di sicurezza

Nella tabella seguente vengono riportate le distanze di sicurezza minime da rispettare e le distanze effettivamente previste in progetto. Il rispetto delle distanze di sicurezza è mostrato anche nell'allegato 4 al documento B32-D-b-003-IM Relazione Tecnica Antincendio.

Elemento	Distanza di protezione (m)		Distanza di sicurezza interna (m)		Distanza di sicurezza esterne (m) (Nota 3)	
	Minima	In progetto	Minima	In progetto	Minima	In progetto
Carro bombolaio	15	15	15	34,9	30	> 30 (Nota1)
Unità Erogazione	7,5 (Nota 2)	7,5	15	34,9	30	> 30 (Nota1)

Nota 1: Entro una distanza di 30 metri dall'elemento non è presente alcun edificio.

Nota 2: In accordo al punto 3.1 B del decreto ministeriale 23/10/2018 le distanze di protezione delle unità di erogazione possono essere ridotte del 50% qualora venga realizzata una idonea schermatura in materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica. Pertanto, essendo prevista in progetto la presenza di un muro di protezione, la distanza di sicurezza minima è pari a 7,5 metri. Tale distanza è rispettata.

Nota 3: In merito alle distanze esterne si fa presente che, come visibile nel layout riportato in figura 1, le seguenti distanze sono rispettate:

Distanza minima dalle linee elettriche aeree pari a 45 metri.

Distanza minima dai luoghi destinati alla collettività pari a 60 metri.




Fig.1 – Layout Progetto – Distanze di sicurezza

In accordo al decreto ministeriale 23/10/2018 non vi sono altri requisiti, in termini di distanze di sicurezza, da considerare per la progettazione in oggetto.